



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

SEZIONE Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento

SERVIZIO Risorse Umane Aziende Sanitarie

lavoro e l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore interessato, elementi non rinvenibili nella c.d. pronta disponibilità passiva.

Devono considerarsi rientranti nell'orario di lavoro le prestazioni effettuate a seguito di chiamata. Le stesse prestazioni, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo, attesa la deroga all'obbligo della sua consecutività che il secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, prevede per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo completo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle fruite precedentemente alla chiamata, consentano il completamento delle undici ore di riposo complessivo.

Anche il riposo correlato al lavoro frazionato, ai sensi della predetta previsione legislativa, non deve essere fruito in modo consecutivo e, secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 8/2005, "sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero". Naturalmente perché si possa parlare di orario frazionato vi deve essere un adeguato intervallo tra i due (o più) periodi lavorativi, comunque, di durata superiore alle due ore considerato che, come precisato dalla stessa circolare ministeriale, le pause di lavoro possono raggiungere tale durata.

3) Turni di guardia

I turni di guardia devono considerarsi a tutti gli effetti periodi lavorativi. Infatti, come precisato dalle surrichiamate sentenze Jaeger e Simap, elementi caratteristici della nozione "orario di lavoro" ai sensi della normativa comunitaria sono per il lavoratore da un lato la presenza fisica nel luogo indicato dal datore di lavoro e dall'altro il suo obbligo di tenersi a disposizione di quest'ultimo per l'esercizio delle proprie funzioni, elementi entrambi rinvenibili nel servizio di guardia. La sentenza Jaeger precisa altresì che si è in presenza di "orario di lavoro" anche se "il datore di lavoro mette a disposizione del medico una stanza in cui quest'ultimo può riposare quando non è richiesto il suo intervento professionale".

4) Limite massimo della prestazione lavorativa giornaliera

La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera si ricava in negativo, quale differenza tra la giornata di 24 ore e le undici ore di riposo obbligatorio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2003. Al risultato così ottenuto vanno detratti i 10 minuti di pausa obbligatoria minima di cui al successivo articolo 8 dello stesso decreto. Pertanto la durata massima dell'orario lavorativo giornaliero è pari a dodici ore e cinquanta minuti.

5) Prestazioni ex articolo 55, comma 2 del CC.CC.NN.LL

Le prestazioni richieste dalle aziende allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, ex articolo 55, comma 2 del CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000, devono essere considerate ai fini del computo della durata massima dell'orario di lavoro e del riposo giornaliero.

Questo Dipartimento invita a garantire, per i prossimi 15 giorni, e nelle more di avviare a brave il tavolo di consultazione con le OO.SS. sulle soluzioni organizzative tra noi condivise, la turnistica del personale medico e del comparto ai sensi della L. 161/2014 attraverso ogni opportuno provvedimento (turni prolungati, accorpamenti, guardie interdivisionali, ecc.) consentito dal CC.NN.LL.

www.regione.puglia.it

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR
Via g. Gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218
mail: pasquale.marino@regione.puglia.it - a.nobile@regione.puglia.it
pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

SEZIONE Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento

SERVIZIO Risorse Umane Aziende Sanitarie

di riferimento, con particolare riferimento alla garanzia dell'erogazione delle attività di emergenza-urgenza.

Questo Dipartimento si impegna a fare sintesi definitiva dei lavori di queste settimane e delle imminenti interlocuzioni con le OO.SS. e a predisporre un apposito provvedimento di attuazione della rimodulazione della rete ospedaliera ai sensi del D. M. 70/2015, che prospetterà misure organizzative utili anche al rispetto di quanto previsto dalla citata Legge 161/2014.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

Il Direttore di Dipartimento
(Giovanni Borganini)

www.regione.puglia.it

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR
Via g. Gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218
mail: pasquale.marino@regione.puglia.it – a.nobile@regione.puglia.it
pec: risorseumaneaziendesantitarie@pec.rupar.puglia.it